

PARTE PRIMA

PRÈMIERE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 28 aprile 2026, n. 6.

Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 3 - Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative

CAPO II

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 4 - Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta
- Art. 5 - Centri di servizio per il volontariato
- Art. 6 - Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa

CAPO III

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

- Art. 7 - Principi comuni
- Art. 8 - Co-programmazione
- Art. 9 - Soggetti della co-programmazione
- Art. 10 - Procedimento di co-programmazione
- Art. 11 - Conclusione del procedimento di co-programmazione
- Art. 12 - Co-progettazione
- Art. 13 - Soggetti della co-progettazione
- Art. 14 - Procedimento di co-progettazione
- Art. 15 - Conclusione del procedimento di co-progettazione

CAPO IV

ALTRE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

- Art. 16 - Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni
- Art. 17 - Valorizzazione di beni immobili e mobili

CAPO V

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- Art. 18 - Promozione della cultura e delle attività di volontariato
- Art. 19 - Volontariato individuale

CAPO VI

INNOVAZIONE SOCIALE E INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE

- Art. 20 - Iniziative finalizzate all'innovazione sociale e di particolare interesse regionale

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Clausola valutativa
- Art. 22 - Disposizioni transitorie
- Art. 23 - Abrogazioni
- Art. 24 - Disposizioni finanziarie

CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.
2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), quali elementi caratterizzanti la società regionale, in quanto fattori di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più marginali.
3. La Regione riconosce, inoltre, il valore della collaborazione fra gli Enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità, e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.
4. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, quali strumenti dell'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. L'amministrazione condivisa costituisce una delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle disposizioni che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.
5. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, riconoscendo anche il ruolo strategico della cooperazione sociale e dell'impresa sociale nella produzione di servizi di interesse generale, nella creazione di occupazione e nello sviluppo del welfare territoriale, persegue le seguenti finalità:
 - a) valorizzare e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, le sedi della rappresentanza e della partecipazione degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal capo II;
 - b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, il valore fondamentale del volontariato, della cooperazione sociale e dell'impresa sociale, la cultura del dono, nonché della mutualità, quali caratteristiche degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale all'interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale;
 - c) promuovere, valorizzare e sostenere l'impegno e il protagonismo dei soggetti, di ogni età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita della comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
 - d) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale;
 - e) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
 - f) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.
6. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione.

Art. 2
(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo decreto;
 - b) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, solidarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017;
 - c) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
 - d) amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);
 - e) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), riconoscono come funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, e dei quali garantiscono e favoriscono la fruizione individuale e collettiva, da parte dei cittadini, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, condividendo la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - f) patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni: rappresentano un modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti a carattere non sinallagmatico tra i cittadini e i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - g) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i minori, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto.
2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:
 - a) gli Enti del Terzo settore;
 - b) la Regione e i propri enti strumentali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
 - c) gli enti locali, i propri enti e organismi strumentali, nonché le forme associative tra enti locali.

Art. 3
(Sussidiarietà orizzontale nell'allocatione delle funzioni amministrative)

1. La Regione e i propri enti strumentali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, negli ambiti di attività di interesse generale, favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative nelle forme dell'amministrazione condivisa.
2. Gli enti locali, i propri enti e organismi strumentali, nonché le forme associative tra enti locali, nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.

CAPO II
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 4
(Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta)

1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), tramite la Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta dai seguenti membri:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato;
 - b) da un rappresentante degli enti locali o da un suo sostituto, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - c) da sei rappresentanti degli Enti del Terzo settore, uno per ogni sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusa la sezione relativa alle Reti associative, aventi sede o ambito di operatività in Valle d'Aosta o dai rispettivi sostituti, designati dagli Enti medesimi;
 - d) da un rappresentante designato da ciascun Centro di servizio per il volontariato accreditato nel territorio regionale o

- da un suo sostituto;
- e) un rappresentante del Forum del Terzo settore operante sul territorio regionale iscritto al Registro nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. La Consulta è presieduta e convocata dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato.
5. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, adotta, con propria deliberazione, i criteri di individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3, lettera c).
6. Partecipano altresì alla Consulta, senza diritto di voto:
- a) un rappresentante del Comune di Aosta;
- b) il presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di Terzo settore, o suo delegato.
7. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, gli assessori regionali competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, o i dirigenti o funzionari regionali da essi delegati.
8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
9. La Consulta esercita i seguenti compiti:
- a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sulle proposte di atti normativi regionali riguardanti il Terzo settore in ordine alle attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 nonché sulla proposta delle linee guida regionali e le modalità di attuazione della valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 4;
- b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi statali di cui al titolo VIII, capo IV, del d.lgs. 117/2017;
- c) collabora con le strutture regionali competenti alla verifica dello stato di attuazione delle disposizioni di cui al capo III della presente legge e della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le amministrazioni pubbliche;
- d) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
- e) promuove, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo settore;
- f) propone iniziative di impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore;
- g) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie per il sostegno di iniziative finalizzate all'innovazione sociale e il sostegno agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 20.
10. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta un terzo dei componenti ne richieda, motivandola, la convocazione.
11. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura regionale e, in ogni caso, fino alla nomina della Consulta successiva.
12. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 5

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati, di seguito denominati CSV, ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nel territorio della Valle d'Aosta.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per favorire e rafforzare la cultura del volontariato, la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.
3. La Regione può concludere convenzioni e accordi con gli enti accreditati quali CSV, anche per lo svolgimento di attività e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 63 del d.lgs. 117/2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. La Regione può concedere ai CSV accreditati nel territorio della Regione, previa presentazione, da parte degli stessi di un programma di attività, un contributo annuale ai sensi dell'articolo 62, comma 12, del d.lgs. 117/2017.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce i cri-

teri e le modalità per la concessione dei contributi e i contenuti minimi del programma di attività di cui al comma 4.

6. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.

Art. 6

(Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali, un Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori della Consulta di cui all'articolo 4, anche avvalendosi del supporto di esperti in materia, individuati con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:
 - a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
 - b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
 - c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
 - d) proporre alla Consulta di cui all'articolo 4 iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
 - e) rilevare i bisogni formativi degli Enti del Terzo settore e proporre alla Consulta linee di indirizzo per percorsi formativi;
 - f) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al capo III;
 - g) monitorare gli effetti prodotti dall'attuazione della presente legge.
3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre alla Consulta di cui all'articolo 4 forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni, ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del d.lgs. 117/2017, e professionisti esperti nell'ambito specifico.

CAPO III AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 7 *(Principi comuni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore.
2. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.
3. I procedimenti di amministrazione condivisa, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni procedenti, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti attuativi, dalla l.r. 19/2007, nonché dalle disposizioni statali e regionali di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui, in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
 - b) l'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti di amministrazione condivisa è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e dagli Enti del Terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;
 - c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi comuni e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;
 - d) al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), motivandone, in caso contrario, il mancato utilizzo;
 - e) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli Enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di altre realtà associative territoriali, non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), a condizione

che si tratti di un apporto residuale riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida regionali sull'amministrazione condivisa nonché sulle modalità di attuazione della valutazione di impatto sociale.

Art. 8
(Co-programmazione)

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, la co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa con gli Enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 10 ed, eventualmente, con gli altri soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).
2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.

Art. 9
(Soggetti della co-programmazione)

1. Sono soggetti della co-programmazione:
 - a) l'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;
 - b) gli Enti del Terzo settore individuati nel rispetto dell'articolo 10;
 - c) altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti, individuati dall'amministrazione procedente, il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera e).

Art. 10
(Procedimento di co-programmazione)

1. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia anche regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, tenuto conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017, come segue:
 - a) l'amministrazione procedente, con proprio atto, avvia il procedimento di co-programmazione e individua gli Enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure a evidenza pubblica o mediante istituzione di apposito elenco aperto di Enti del Terzo settore, individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro unico del Terzo settore (RUNTS);
 - b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;
 - c) l'avvio del procedimento di co-programmazione può essere richiesto, a istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli Enti del Terzo settore, in forma singola o associata, previa presentazione di una proposta contenente anche le motivazioni della richiesta, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente se avviare o meno il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva, continua e propositiva.
2. Le attività dei tavoli di co-programmazione, nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, non comportano oneri per l'amministrazione procedente.

Art. 11
(Conclusione del procedimento di co-programmazione)

1. Il procedimento di co-programmazione si conclude con l'elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nella valutazione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.
2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

Art. 12
(Co-progettazione)

1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione procedente e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli Enti del Terzo settore, singoli e associati, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla definizione condivisa di obiettivi, interventi, risorse e modalità attuative di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 13
(Soggetti della co-progettazione)

1. Sono soggetti della co-progettazione:
 - a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;
 - b) gli Enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14;
 - c) altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e).

Art. 14
(Procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, in armonia con le disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017, garantendo il rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione, anche in esito ad un procedimento di co-programmazione, con proprio atto, con il quale determina gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione, individua gli Enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure a evidenza pubblica o mediante istituzione di apposito elenco aperto di Enti del Terzo settore, individuati mediante avviso pubblico, e stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 2. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
 - b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento e se il soggetto selezionato o i soggetti selezionati siano chiamati anche alla gestione del servizio;
 - c) l'avvio del procedimento di co-progettazione può essere richiesto, a istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli Enti del Terzo settore, in forma singola o associata, previa presentazione di una proposta progettuale. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione procedente pubblica un avviso con il quale dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e consente agli altri Enti del Terzo settore, eventualmente interessati, di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;
 - d) l'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l. 106/2016.
2. Le attività dei tavoli di co-progettazione, nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, non comportano oneri per l'amministrazione procedente.

Art. 15
(Conclusione del procedimento di co-progettazione)

1. Al termine delle sessioni di co-progettazione, sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti di avvio del procedimento e al fine della conclusione dello stesso, l'amministrazione procedente e gli Enti del Terzo settore, singoli o associati, definiscono congiuntamente il progetto definitivo.
2. I rapporti fra amministrazione procedente ed Enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2007, in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuate le risorse finanziarie, strutturali, di personale, materiali e immateriali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e gli Enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.
3. La convenzione di cui al comma 2, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.
4. Le amministrazioni procedenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), possono concedere contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività previste nella convenzione di cui al comma 2. Gli enti locali procedono alla concessione di contributi in coerenza con i rispettivi regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

5. Il procedimento si conclude con l'approvazione del progetto definitivo e della convenzione di cui ai commi 1 e 2, mediante provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
6. Gli Enti del Terzo settore rendicontano, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 e delle linee guida regionali sull'amministrazione condivisa, di cui all'articolo 7, comma 4.

CAPO IV ALTRE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 16 *(Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni)*

1. La Regione considera la realizzazione di forme innovative di gestione dei beni comuni come attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, in quanto modalità di rafforzamento della coesione sociale e di cura degli spazi comuni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni comuni di cui al comma 1 possono disciplinare, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, la stipulazione di patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni con i cittadini attivi, singoli o associati.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le modalità applicative dei patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Art. 17 *(Valorizzazione di beni immobili e mobili)*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), possono concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà, non utilizzati a fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. A tal fine gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), individuano nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, adottato ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i beni immobili che possono essere messi a disposizione degli Enti del Terzo settore.
3. Gli Enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali, possono richiedere agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e c), la concessione in comodato dei beni di cui al comma 1. Le amministrazioni titolari dei beni procedono alla valutazione della compatibilità delle proposte con l'interesse pubblico e, in caso di esito positivo, le richieste sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale al fine di verificare l'interesse di altri Enti del Terzo settore in riferimento, ai beni mobili o immobili che ne formano oggetto.
4. Nel caso in cui, all'esito della pubblicazione di cui al comma 3, pervengano più richieste in ordine allo stesso bene mobile o immobile, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), procedono tramite una valutazione comparativa delle richieste pervenute.
5. Per quanto riguarda i beni mobili, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), procedono nel rispetto delle relative discipline di settore.

CAPO V ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 18 *(Promozione della cultura e delle attività di volontariato)*

1. La Regione promuove la cultura del volontariato in particolare tra i giovani. A tal fine, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, o accordi con altre amministrazioni pubbliche, enti locali, strutture scolastiche pubbliche e private, istituzioni universitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.
2. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), al fine di promuovere le attività di volontariato possono sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgi-

- mento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
 4. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
 5. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare convenzioni, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), tengono conto prioritariamente:
 - a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
 - c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
 - d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
 6. Le convenzioni devono contenere le disposizioni di cui all'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.
 7. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
 8. La Regione può erogare contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali limitatamente agli interventi in ambito di politiche sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.
 10. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente, o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
 11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.

Art. 19
(Volontariato individuale)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce che l'attività di volontariato possa essere svolta anche individualmente nell'ambito di amministrazioni pubbliche.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che intendano avvalersi dell'attività di volontariato individuale, determinano almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'istituzione, in ciascun ente, di un apposito registro dei volontari individuali;
 - b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;
 - c) i requisiti che i volontari individuali devono possedere, in relazione alle attività da svolgere, definiti secondo criteri non discriminatori;
 - d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;
 - e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
 - f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea a evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.
3. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che si avvalgono dell'attività dei volontari, sono tenuti a farsi carico dell'obbligo assicurativo in forme analoghe a quelle previste dall'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.

CAPO VI
INNOVAZIONE SOCIALE E INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE

Art. 20
(Iniziativa finalizzate all'innovazione sociale e di particolare interesse regionale)

1. Nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione di cui al capo III vengono individuati ambiti e iniziative finalizzate all'innovazione sociale e interventi di particolare interesse regionale sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali.
2. La Regione, al fine di sostenere la realizzazione delle attività di cui al comma 1, avvia il procedimento amministrativo per l'individuazione di proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali, negli ambiti specifici, e procede attraverso una valutazione comparativa delle proposte pervenute.
3. Possono presentare proposte progettuali negli ambiti di cui al comma 1 anche gli Enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali, aventi un modello decentrato nell'ambito di una struttura unitaria nazionale, purché abbiano sede o ambito di operatività in Valle d'Aosta.
4. La Regione può erogare contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
6. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura competente per materia.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il Terzo settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta regionale, avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, presenta, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
 - b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività degli organismi previsti dal capo II della presente legge regionale;
 - c) attività svolte dai CSV;
 - d) interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al capo III attivate sul territorio, anche al fine di valutarne i risultati;
 - e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 20;
 - f) iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 20, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso;
 - g) rilevazioni prevalenti sull'attuazione della legge regionale tra gli operatori delle organizzazioni del Terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
 - h) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 22
(Disposizioni transitorie)

1. Le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), e dai relativi atti attuativi, in vigore o il cui procedimento di adozione sia già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, restano dagli stessi regolati, sino al loro previsto termine. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 5, comma 5, 7, comma 4, 16, comma 3, 18, comma 9, 20, comma 5, continuano inoltre a trovare applicazione gli atti attuativi adottati ai sensi della l.r. 16/2005, in quanto compatibili.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l.r. 16/2005, con esclusione del comma 4 dell'articolo 13;
- b) la legge regionale 15 aprile 2013, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale));
- c) l'articolo 31 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 24
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 339.000 per l'anno 2026, in euro 340.000 per l'anno 2027 e in euro 341.000 a decorrere dal 2028.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:

a) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 9.000 annualmente così suddivisi:

- | | | |
|--------------------|------|--------|
| 1) per l'anno 2026 | euro | 3.000; |
| 2) per l'anno 2027 | euro | 3.000; |
| 3) per l'anno 2028 | euro | 3.000; |

b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.000 per l'anno 2028;

c) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.010.000 annualmente così suddivisi:

- | | | |
|--------------------|------|----------|
| 1) per l'anno 2026 | euro | 336.000; |
| 2) per l'anno 2027 | euro | 337.000; |
| 3) per l'anno 2028 | euro | 337.000. |

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:

a) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.000 per l'anno 2028;

b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 209.000 annualmente così suddivisi:

- | | | |
|--------------------|------|---------|
| 1) per l'anno 2026 | euro | 89.000; |
| 2) per l'anno 2027 | euro | 90.000; |
| 3) per l'anno 2028 | euro | 30.000; |

c) sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sui Fondi speciali di parte corrente per complessivi euro 810.000 annualmente così suddivisi:

- | | | |
|--------------------|------|----------|
| 1) per l'anno 2026 | euro | 250.000; |
| 2) per l'anno 2027 | euro | 250.000; |
| 3) per l'anno 2028 | euro | 310.000. |

4. Gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 20 sono gestiti direttamente dalla Regione al fine di permettere una gestione efficiente e efficace degli stessi. Gli ulteriori interventi di cui alla presente legge possono parimenti essere gestiti dalla Regione per le medesime motivazioni. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge in ambito di politiche sociali, se sostenuti dalla Regione, sono finanziati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge e il loro importo è determinato con legge di stabilità regionale.

5. Gli oneri derivanti da interventi in ambiti diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 trovano finanziamento a valere sulle rispettive leggi di settore.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 aprile 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

N.d.R.: Il testo francese della presente legge sarà pubblicato successivamente.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 9;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 113 del 06/02/2026);
 - presentato al Consiglio regionale in data 09/02/2026;
 - assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 10/02/2026;
 - assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 10/02/2026;
 - acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 03/03/2026;
 - acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 07/04/2026;
 - acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 01/04/2026, sul nuovo testo e relazioni dei Consiglieri Luisa Anna TRIONE e Andrea MANFRIN;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23/04/2026 con deliberazione n. 454/XVII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data .

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 9 ;
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n. 113 du 06/02/2026) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 09/02/2026 ;
 - soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 10/02/2026 ;
 - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 10/02/2026 ;
 - transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 03/03/2026 ;
 - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 07/04/2026 ;
 - examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 01/04/2026, - nouveau texte de la Commission et rapports des Conseillers Luisa Anna TRIONE et Andrea MANFRIN ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 23/04/2026 délibération n° 454/XVII ;
 - transmis au Président de la Région en date du .

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sentenza 11 marzo 2026, n. 83, depositata il 19 maggio 2026.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

- | | | |
|-----------------|----------------|------------|
| - Giovanni | AMOROSO | Presidente |
| - Francesco | VIGANÒ | Giudice |
| - Luca | ANTONINI | ” |
| - Stefano | PETITTI | ” |
| - Angelo | BUSCEMA | ” |
| - Emanuela | NAVARRETTA | ” |
| - Maria Rosaria | SAN GIORGIO | ” |
| - Filippo | PATRONI GRIFFI | ” |

- Marco	D'ALBERTI	”
- Giovanni	PITRUZZELLA	”
- Antonella	SCIARRONE ALIBRANDI	”
- Massimo	LUCIANI	”
- Maria Alessandra	SANDULLI	”
- Roberto Nicola	CASSINELLI	”
- Francesco Saverio	MARINI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 agosto 2025, depositato in cancelleria il 7 agosto 2025, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l'avvocato dello Stato Edoardo Morena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

deliberato nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025, notificato il 6 agosto 2025 e depositato il 7 agosto 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1).

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce quattro motivi di ricorso.

2.1 - Con il primo motivo sono impugnate, *in parte qua*, le seguenti disposizioni della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025: i) l'art. 3, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 2 della Legge regionale n. 6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l'art. 2 [recte: art. 2], dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma associata, nell'ambito territoriale delle *Unités del [recte: des] Communes valdôtaines*, anziché che essi le *possano* esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio *obbligatorio*; ii) l'art. 5, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziché che essi le *possano* esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio *obbligatorio*; iii) l'art. 6, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale, anziché che essi le *possano* esercitare»; iv) l'art. 13, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che alle *Unités del [recte: des] Communes valdôtaines* è affidato l'esercizio *obbligatorio* di funzioni e servizi comunali, anziché che tale esercizio possa essere ad esse affidato facoltativamente»; v) l'art. 15, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 18 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati, anziché fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati»; e, infine, vi) l'art. 16 «nella parte in cui, nell'introdurre nella Legge regionale n. 6 del 2014 l'art. 20-bis, commi 3 e 4, nonché comma 7, fa riferimento anche a convenzioni *obbligatorie*».

Tutte le previsioni normative sopra richiamate – nei limiti e per i profili indicati – violerebbero «l'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i “*principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica*”, e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi “in armonia”, e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che con le sopra citate norme della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025

sarebbe stato previsto l'obbligo di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali e che la gestione in forma associata sarebbe stata disciplinata secondo differenti modalità, consistenti, per determinate ipotesi, nell'accesso a una *Unité des Communes valdôtaines*, di cui all'art. 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, e, per altre, nella stipula di convenzioni tra i comuni e i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge regionale.

Secondo la difesa statale, la previsione di una forma associativa con carattere di obbligatorietà – già introdotta dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale), poi eliminata dalla legge della Regione Valle d'Aosta 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovra-comunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14) – sarebbe in chiaro contrasto con i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019.

Nello specifico, secondo la citata sentenza n. 33 del 2019, una disciplina che in via generalizzata preveda l'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sarebbe affetta da «un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina».

Ad avviso della difesa statale, i principi enunciati nella sentenza n. 33 del 2019 varrebbero per il legislatore regionale e lo vincolerebbero.

Nel ricorso si evidenzia che lo statuto speciale, pur assegnando alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, primo comma, lettera *b*), stabilirebbe ch'essa debba essere esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»).

Conseguentemente, nel prevedere in via generalizzata l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di taluni servizi e funzioni comunali, la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 risulterebbe adottata in violazione non soltanto dell'art. 117 della Costituzione (cui corrisponderebbe la disposizione statutaria speciale di cui all'art. 2, primo comma, alinea e lettera *b*), ma anche degli artt. 3, 5 e 97 Cost., quindi di disposizioni portatrici di «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque, di «valori costituzionali» con i quali la legislazione valdostana dovrebbe porsi «in armonia».

Il ricorrente sostiene che, anche con riferimento alla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, la generalizzata previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali ivi indicati finirebbe per costituire una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la «geografia funzionale», imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi giustificazione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale. Ciò in quanto, nella prospettiva da questi assunta, la revisione della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali avrebbe l'esplicito «obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini» (si richiama l'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025).

Senonché, ad avviso della difesa erariale, la previsione astratta e generalizzata di tale obbligo, senza l'individuazione di apposite esenzioni che tengano conto delle situazioni differenziate che (inevitabilmente) caratterizzerebbero il territorio regionale, non garantirebbe – neppure in astratto – il perseguimento di tale obiettivo, che, al contrario, per essere concretamente soddisfatto, dovrebbe necessariamente calarsi nelle – e coordinarsi con le – concrete peculiarità delle singole realtà comunali e geografiche della Regione, nell'ottica della massima efficienza e accessibilità del sistema amministrativo.

In sintesi, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che, alla luce della sentenza n. 33 del 2019 di questa Corte e dei principi ivi stabiliti, nessuna legge – neppure quella della Regione Valle d'Aosta – potrebbe imporre ai comuni l'obbligo di gestire in forma associata funzioni e servizi. Devono essere sempre salvaguardati, infatti, l'autonomia costituzionale dei comuni e il buon andamento della pubblica amministrazione, secondo il principio di facoltatività dell'esercizio in comune delle funzioni sancito dalla Corte.

2.2 - Con il secondo motivo di ricorso, è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-*quater* nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 2, il quale dispone che «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

Secondo la difesa statale, tale previsione violerebbe «l'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), norma interposta ai così violati parametri di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di

buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

Più nello specifico, secondo il ricorrente, l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 finirebbe per dettare una disciplina dell'avvicendamento tra segretari comunali non conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni statali fra le quali, in particolare, l'art. 99, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La difesa statale sostiene che la nuova disciplina regionale ridimensionerebbe notevolmente l'istituto della *prorogatio* delle funzioni del segretario, che verrebbe consentita limitatamente al solo mese delle elezioni generali, a fronte, invece, dei quattro mesi dall'insediamento previsti dal t.u. enti locali; inoltre non sarebbe previsto l'istituto della conferma automatica nell'incarico, che, al contrario, per il medesimo testo unico si realizza decorso il predetto termine massimo di quattro mesi dall'insediamento del nuovo sindaco (si richiama di nuovo l'art. 99, comma 3, t.u. enti locali).

Nel ricorso si richiamano, poi, la sentenza di questa Corte n. 23 del 2019 e l'art. 97, commi 2 e 4, t.u. enti locali.

Alla luce della specificità che connota la figura del segretario comunale, la disciplina regionale impugnata finirebbe per violare i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e, in particolare, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., come declinato dal legislatore nazionale, prevedendo sia un periodo massimo di *prorogatio*, sia la conferma "automatica" nell'incarico.

La violazione dei parametri costituzionali sopra indicati risulterebbe ancor più accentuata considerando che la cessazione dall'incarico di segretario "unionale" è disciplinata dalla disposizione impugnata in modo da imporsi comunque all'ente, senza eccezioni e, quindi, non soltanto in relazione alle *Unités* interessate dall'entrata a regime del nuovo ordinamento introdotto dalla legge regionale in esame.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la descritta violazione dei parametri sopra indicati determinerebbe l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, poiché il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. vincola (anche) il legislatore regionale.

Nel ricorso si evidenzia che l'art. 15 [*recte*: l'art. 105] t.u. enti locali stabilisce che «[l]e regioni a statuto speciale [...] disciplinano le materie di cui al presente capo [Capo II del Titolo IV, rubricato "Segretari comunali e provinciali"] con propria legislazione».

Sul punto, la difesa statale richiama la sentenza di questa Corte n. 100 del 2023, secondo la quale le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie devono ricondursi alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: «[t]ale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente" (sentenza n. 95 del 2021)».

Si aggiunge che, con specifico riguardo alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, questa Corte avrebbe espressamente ritenuto che: «le norme regionali in tema di accesso all'albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni – posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attività di servizio in favore del comune – sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (si richiama la sentenza n. 100 del 2023, punto 2.2. del *Considerato in diritto*).

Si sostiene altresì che, come precisato da questa Corte sempre nella sentenza n. 100 del 2023, entrambe le competenze legislative in esame – espressamente individuate all'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, dello statuto di autonomia – incontrano i medesimi limiti delineati al citato art. 2, primo comma, alinea, dovendo essere esercitate in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Fra tali limiti rientrerebbe necessariamente anche l'art. 97 Cost. che, invece, secondo la difesa statale, sarebbe violato dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025

2.3 - Con il terzo motivo di ricorso è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'art. 20-*sexies* nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al suo comma 1, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario comunale del Comune di Aosta, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe i «principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e agli artt. 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli

articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "*principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica*" e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "*in armonia*", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

In particolare, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione in questione consentirebbe l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale «a soggetti notevolmente diversi sul piano professionale da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale», in tal modo prescindendo «sia dall'espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al corso di formazione professionale», con ciò incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali evocati e, in special modo, dei principi «di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sottesi al necessario espletamento della procedura concorsuale ai fini dell'accesso a funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del personale che la disposizione censurata indica». La violazione dell'art. 97 Cost. sarebbe, poi, «ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilità viene prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea, senza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove attribuzioni future».

2.4 - Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, infine, è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di tale novellato articolo, che disciplina la sostituzione del sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, quale componente della Giunta delle *Unités des Communes valdôtaines*, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe gli «artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014, costituente normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di "*principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica*" e comunque valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "*in armonia*", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte con la disposizione impugnata eccederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale, «poiché introducono delle ipotesi di "ridislocazione", per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali, e precisamente dall'art. 53 del medesimo Testo unico», i cui contenuti integrerebbero «principi organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale» e risulterebbero vincolanti anche nell'ordinamento locale valdostano in forza dell'art. 32, comma 4, dello stesso t.u. enti locali, modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e reso applicabile nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dal successivo comma 145 del medesimo articolo.

2.5 - Sulla scorta di tali premesse, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 10, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, per le ragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso.

3. - Con atto depositato in data 15 settembre 2025 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le promosse questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

3.1 - All'illustrazione dell'inammissibilità di alcune questioni, la Regione resistente antepone talune premesse ricostruttive del quadro normativo e della posizione espressa nel ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2 - In via preliminare, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso, nella parte in cui fanno riferimento anche alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come sostituito dalla legge regionale n. 15 del 2025.

Ad avviso della resistente non occorrerebbe, infatti, una particolare perizia interpretativa per avvedersi che tale previsione, stabilendo che «[l]e funzioni e i servizi comunali sono esercitati: [...] c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali», non contemplerebbe alcuna ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, bensì una fattispecie di portata generale e residuale in cui l'esercizio delle predette funzioni rimane affidato ai singoli comuni, con la semplice «possibilità/facoltà» per questi ultimi di esercitarle in forma associata sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri enti.

Secondo la resistente, considerato l'effettivo contenuto della norma impugnata, il ricorso proposto nei confronti dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 si rivelerebbe manifestamente inammissibile *in parte qua* – ossia in relazione al sostituito art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 – quanto meno per difetto assoluto di motivazione.

3.3 - Nel merito, la difesa regionale deduce la non fondatezza delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso.

In particolare, la Regione resistente evidenzia che nei confronti delle norme oggetto di tale primo motivo il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta un unico profilo di censura, riferito al loro comune connotato normativo, consistente nel «prevedere in via generalizzata l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di taluni servizi ovvero funzioni comunali», argomentando l'asserita violazione dei parametri costituzionali evocati esclusivamente con la «chiara contraddizione con i principi di diritto» affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

La resistente sostiene *in primis* che la disciplina nazionale contenuta nell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, non troverebbe applicazione nell'ordinamento regionale valdostano e che neppure il ricorrente, d'altra parte, pretenderebbe di affermare il contrario, considerato che essa non è invocata quale parametro interposto.

A prescindere da tali considerazioni, si sottolinea, basterebbe leggere integralmente la sentenza di questa Corte n. 33 del 2019 per constatare l'erroneità della tesi della «chiara contraddizione [della normativa regionale sottoposta a censura] con i principi di diritto» affermati da questa Corte in quella pronuncia.

Infatti, oltre all'inciso presente nel dispositivo della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, laddove si fa esplicito riferimento a «un contesto di Comuni obbligati e non», la sentenza n. 33 del 2019 – dopo aver argomentato le ragioni della rilevata illegittimità costituzionale della disciplina legislativa scrutinata – nel medesimo punto 7.5. del *Considerato in diritto* si farebbe specificamente carico di precisare con estrema puntualità che «la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra Comuni obbligati e non».

Ad avviso della resistente, la «eccessiva rigidità» della disciplina legislativa dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali stigmatizzata in quella circostanza a proposito della legislazione nazionale non risiederebbe affatto nella «obbligatorietà» in sé e per sé considerata, bensì solo ed esclusivamente nella «obbligatorietà» che imponga l'esercizio associato delle funzioni solo ad alcuni comuni e non ad altri. Dunque, quella «eccessiva rigidità» non sarebbe in alcun modo rinvenibile – proprio in base a quanto affermato *expressis verbis* da questa Corte – nelle situazioni in cui l'esercizio obbligatorio in forma associata sia imposto, senza distinzioni di sorta, alla generalità degli enti comunali appartenenti a un determinato contesto territoriale. Tale sarebbe la «situazione normativa» disegnata dalle norme regionali impugnate con il primo motivo di ricorso.

Tutte, infatti, contemplerebbero forme e modalità di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali senza distinguere comuni obbligati e comuni non obbligati, assumendo inequivocamente come destinatari, pertanto, la generalità dei comuni appartenenti all'ambito territoriale dell'intera Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Secondo la resistente, ciò confermerebbe la piena e innegabile «conformità» di tali norme ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019 e, per l'effetto, la manifesta infondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il primo motivo di ricorso.

3.3.1 - Ciò posto, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste afferma di ritenere opportuno, per mero scrupolo difensivo e a fini di completezza, evidenziare ulteriori elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione della legittimità costituzionale dell'intervento legislativo in questione, ma che, invece, sarebbero stati completamente trascurati o addirittura travisati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: i) il contesto istituzionale-territoriale della Regione autonoma Valle d'Aosta in rapporto all'intero territorio nazionale, caratterizzato dall'assenza del livello provinciale di governo; ii) un territorio espressamente qualificato come interamente «montano» (art. 2, comma 7-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, recante «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta») e caratterizzato dalla presenza di settantaquattro comuni, accomunati, dal punto di vista dimensionale, dall'essere tutti – fatta eccezione per il capoluogo Aosta – qualificabili come «piccoli comuni» e, sul piano geomorfologico, dall'essere localizzati lungo vallate laterali, spesso di non agevole accesso e in molti casi con un considerevole sviluppo altimetrico; iii) sul piano della potestà normativa, la previsione della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b, dello statuto speciale) e «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica» nella materia «finanze regionali e comunali» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto speciale); iv) sul piano della potestà amministrativa, poi, lo statuto speciale attribuirebbe in via generale alla Regione tutte le funzioni amministrative nelle materie in cui essa ha competenza legislativa, fatte salve le specifiche funzioni che le leggi della Repubblica attribuiscono direttamente ai comuni e agli altri enti locali (art. 4, primo comma, dello statuto speciale). Ciò in ossequio al principio del cosiddetto «parallelismo delle funzioni» (sul punto si richiama la sentenza di questa Corte n. 236 del 2004).

Conseguentemente, in base al regime di autonomia speciale stabilito dallo statuto speciale, i comuni valdostani non godrebbero di prerogative costituzionali quali “titolari naturali” di funzioni amministrative in applicazione dei principi di cui all’art. 118 Cost., bensì delle sole specifiche funzioni che la legge regionale, ovvero la legge statale, si determinino a conferire loro.

Su queste basi si appoggerebbe l’intervento del legislatore regionale di cui alla legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, successivamente modificata dalla legge della Regione Valle d’Aosta 25 maggio 2017, n. 7 (Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2) e, da ultimo, dalla legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025. Una legge regionale (la n. 6 del 2014) che, nel suo impianto originario, sopprimeva le comunità montane e istituiva le *Unités des Communes valdôtaines*, espressamente finalizzate all’«esercizio associato di funzioni e servizi comunali» (art. 8, comma 1), recando al contempo una disciplina generale e organica delle «modalità di organizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio regionale» (così l’art. 1, comma 1).

Nella memoria si descrive il sistema originariamente costruito dalla legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014.

Alla luce dell’impianto e dei contenuti normativi di tale legge nel testo antecedente le modifiche introdotte con la legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, emergerebbe un elemento che il ricorrente avrebbe trascurato in relazione all’effettiva portata innovativa e alla *ratio* dell’intervento legislativo operato con le norme impugnate.

La legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025 – deduce la resistente – ha riformato l’assetto delle gestioni associate tra comuni, riducendone il carattere obbligatorio e ampliando l’autonomia degli enti locali. L’obbligo di gestione sovracomunale tramite convenzione è stato infatti trasformato in facoltà, salve specifiche eccezioni (come per il segretario comunale nei piccoli comuni e per le funzioni già attribuite ad altri enti). La riforma, pur confermando alcune forme associative esistenti, eliminerebbe l’obbligo di associazione tra comuni per tutte le altre funzioni originariamente assoggettate a vincoli di esercizio associato, rafforzando i principi di autonomia, sussidiarietà ed efficienza amministrativa. Essa, inoltre, risulterebbe condivisa con il sistema degli enti locali, come emergerebbe dai lavori preparatori.

3.4 - Quanto al secondo motivo di ricorso, la Regione ne contesta la fondatezza: la durata della *prorogatio* del segretario comunale non sarebbe ridotta a un mese, ma deriverebbe da una procedura complessa che garantirebbe un periodo minimo di circa novanta giorni. Inoltre, non sarebbe prevista la conferma automatica del segretario uscente perché il sistema assicurerebbe continuità senza vuoti, facendo coincidere la fine della *prorogatio* con l’avvio del nuovo incarico.

3.5 - Quanto al terzo motivo, la Regione resistente ne eccepisce l’inammissibilità nella parte in cui evoca, quali norme interposte, i principi di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all’art. 98 t.u. enti locali, che sarebbero inconferenti in relazione alla norma impugnata.

Nel merito, difende la legittimità della norma che consente al Sindaco di Aosta di nominare segretario un dirigente interno qualificato, che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni in tale qualifica, anche non iscritto all’albo. Tale scelta sarebbe giustificata dalle peculiarità organizzative del Comune di Aosta e garantirebbe comunque adeguata professionalità, efficienza e contenimento della spesa.

3.6 - Infine, il quarto motivo è ritenuto inammissibile per genericità e, comunque, non fondato: la disciplina regionale su sostituzioni e deleghe del sindaco sarebbe coerente con l’ordinamento valdostano e funzionale ad assicurare continuità e buon andamento amministrativo.

4. - In data 18 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, insistendo per la fondatezza delle censure, contestando in particolare la tesi della resistente circa l’interpretazione della disciplina del periodo di *prorogatio* e ribadendo che le norme statali invocate (artt. 35 t.u. pubblico impiego e 98 t.u. enti locali) esprimono principi generali vincolanti per la Regione.

Considerato in diritto

5. - Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. (ovunque evocati senza indicazione dei relativi commi) e all’art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

6. - Sono dedotti quattro motivi.

6.1 - Con il primo motivo sono impugnati gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, tutti inerenti all’esercizio ritenuto obbligatoriamente associativo delle funzioni comunali.

In sintesi, si sostiene che l'imposizione di una forma associativa obbligatoria contrasterebbe con i principi di diritto affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019. Anche con riferimento alla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, l'obbligo generalizzato di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali ivi previsti determinerebbe una scelta normativa sproporzionata e non coerente con la cosiddetta "geografia funzionale", incidendo eccessivamente sull'autonomia dei comuni, senza che tale sacrificio risulti giustificato dall'obiettivo perseguito dal legislatore regionale, così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114, 97 Cost. e 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

6.2 - Con il secondo motivo è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-*quater* nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 2, il quale dispone che «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

La nuova disciplina regionale ridurrebbe sensibilmente l'ambito di applicazione della *prorogatio* delle funzioni del segretario, limitandola al solo mese delle elezioni generali, in luogo dei centoventi giorni dall'insediamento previsti dal t.u. enti locali. Essa, inoltre, non contemplerebbe la conferma automatica dell'incarico, che la normativa statale, invece, prevede allo spirare del medesimo termine quadrimestrale, così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost., 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia (in relazione all'art. 99, comma 2, t.u. enti locali).

6.3 - Con il terzo motivo è impugnato l'art. 16 della stessa legge, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-*sexies* nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 1 di quest'ultimo, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, sostenendo che la previsione in questione violerebbe i «principi» di cui all'art. 35 t.u. pubblico impiego e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, quali norme interposte rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

La norma impugnata consentirebbe di conferire l'incarico di segretario comunale anche a soggetti professionalmente diversi da quelli contemplati dalle norme di principio, prescindendo sia dal pubblico concorso sia dal corso di formazione. Ciò determinerebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, in particolare dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

6.4 - Con il quarto e ultimo motivo è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di quest'ultimo, che, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, disciplina la sostituzione del sindaco quale componente della Giunta delle *Unités des Communes valdôtaines*. Ciò, sostenendo che la previsione in questione violerebbe gli «artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014», quale normativa interposta per rapporto ai parametri di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale.

Le ipotesi di sostituzione del sindaco e di delega dei suoi poteri previste dalla disposizione impugnata eccederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale «poiché introducono delle ipotesi di "ridislocazione", per quanto temporanea, delle potestà sindacali» ulteriori rispetto a quelle rigorosamente fissate dall'art. 53 t.u. enti locali.

7. - Con memoria depositata in data 15 settembre 2025, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le sopra descritte questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate, nei termini che saranno appresso descritti.

8. - In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione autonoma resistente.

8.1 - La difesa regionale ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso nella parte in cui fanno riferimento anche alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come sostituito dalla legge regionale n. 15 del 2025 e, in particolare, con riferimento all'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali.

È noto che, in tema di ricorsi principali, questa Corte ha sempre richiesto una motivazione rafforzata. Di recente, per esempio, nella sentenza n. 28 del 2025 si è ribadito che «[s]econdo il costante orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito (*ex plurimis*, sentenza n. 201 del 2021)».

Ebbene: nel formulare la prima censura, l'odierno ricorrente non ha ricostruito in modo completo il quadro normativo.

Il modello costruito originariamente dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 individuava, all'art. 2, quattro «[a]mbiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali».

I primi tre - corrispondenti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 - erano tutti finalizzati all'esercizio obbligatorio in forma associata, rispettivamente, «in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6» (ossia con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta – CELVA, con il Comune di Aosta e con l'amministrazione regionale), «in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle *Unités des Communes valdôtaines* di cui all'articolo 8» (per l'esercizio delle funzioni e dei servizi concernenti gli ambiti di attività elencati nell'art. 16), nonché «in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali» (per l'esercizio delle funzioni e dei servizi inerenti agli ambiti di attività elencati nell'art. 19). Il quarto e ultimo ambito ottimale – corrispondente alla lettera *d)* del medesimo comma 1 – era invece finalizzato a contemplare l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali «in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali».

Con le norme impugnate, concernenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, il legislatore valdostano, pur confermando in larga parte il modello originario di cui alla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, ha soppresso l'obbligo di esercizio in forma associata «in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali» – ora trasformato in mera facoltà, rimessa alla libera decisione del singolo ente (con la sola specifica eccezione dell'obbligo di convenzionamento per l'ufficio di segretario, imposto, peraltro con deroghe, ai comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti dal nuovo art. 20-*bis*, commi 3 e 4) – e ha mantenuto l'obbligo generale di esercizio associato per le sole funzioni e i soli servizi (quelli puntualmente individuati dalle rispettive disposizioni di legge) già allocati presso altri enti, giusta quanto già previsto dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014.

Da una lettura complessiva delle norme aventi a oggetto l'esercizio associato di funzioni e servizi, pertanto, si evince che il legislatore regionale ha riformato la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 conferendo agli enti comunali una maggiore autonomia e responsabilità.

Il dato è agevolmente suffragato da un semplice confronto testuale delle disposizioni legislative della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 prima e dopo l'intervento della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, laddove si riscontra che la vecchia lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 è stata sostituita da una nuova formulazione che, riprendendo il tenore della previgente lettera *d)*, oggi stabilisce che le funzioni e i servizi comunali sono esercitati «*c)* a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali». Inoltre, il nuovo art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, significativamente corredato di una nuova rubrica (corrispondente al nuovo titolo del Capo IV: «Funzioni e servizi comunali»), stabilisce, al comma 1, che «[i] Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle *Unités* e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione», rendendo evidente la mera facoltatività dell'esercizio associato delle funzioni comunali che, infatti, può essere attivato mediante lo strumento convenzionale. Infine, l'intero Capo V – comprendente l'art. 19 – che disciplinava le funzioni e i servizi comunali da svolgere obbligatoriamente in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra comuni, è stato espressamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera *e)*, della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025.

Il ricorso non ha tenuto in adeguata considerazione tali aspetti.

Deve aggiungersi, poi, che il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 33 del 2019, in quanto precedente ritenuto favorevole, non è del tutto pertinente.

Tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, e modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Essa, quindi, riguarda una norma statale che aveva imposto in modo “eccessivamente rigido” ai comuni minori l'esercizio associato di funzioni. Tali comuni avrebbero potuto confinare con comuni non obbligati («in un contesto di Comuni obbligati e non»), rendendo di fatto complesso tale esercizio associato e, comunque, impedendo il raggiungimento della finalità della norma, cioè l'ottenimento di economie di scala e/o di miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei servizi pubblici alle popolazioni di riferimento. Si evidenzia, infatti, che la norma in questione è stata da questa Corte ritenuta espressione della «potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 33 del 2019, che richiama le sentenze n. 44 e n. 22 del 2014).

Tale situazione non è configurabile nel caso in esame, poiché la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 impone a tutti i comuni l'esercizio associato delle funzioni ivi indicate, mentre la sentenza invocata dal ricorrente chiarisce che i principi ivi espressi non si applicano laddove l'esercizio associato sia imposto, appunto, a *tutti* gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale.

Più nello specifico, in detta sentenza si legge: «[p]eraltro, va precisato che la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua

tra Comuni obbligati e non». Ebbene: anche nella legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 l'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi è imposto alla generalità dei comuni.

Infine, non è dato comprendere come le norme impugnate violerebbero in concreto i parametri evocati. In particolare, a parte la generica affermazione che la previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali ivi indicati finirebbe per «[...] realizzare una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la "geografia funzionale", imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi ragione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale», il ricorrente non indica quale sia questa "geografia funzionale" e non chiarisce perché tale previsione contrasterebbe in concreto con il principio del buon andamento. Ciò anche considerato che, nella prospettiva del legislatore regionale, la revisione della disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ha invece l'esplicito «obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini» (art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025). Senza contare che il ricorrente neppure si confronta con la nuova disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, che – come già rilevato – amplia lo spazio discrezionale di scelta dei comuni in ordine alle decisioni in merito all'esercizio associato di funzioni e servizi.

La ricostruzione del quadro normativo risulta, pertanto, insufficiente e tale da impedire lo scrutinio del merito del gravame. Né a conclusione diversa potrebbe pervenirsi osservando che alcune delle funzioni comunali sono – in effetti – a esercizio associato obbligatorio, poiché è la logica complessiva dell'impugnazione che viene pregiudicata dalla non compiuta definizione del dato normativo rilevante.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione dei ricorsi in via principale, le questioni promosse con il primo motivo di ricorso vanno dichiarate inammissibili *in toto*, con assorbimento dell'eccezione di inammissibilità solo parziale sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

8.2 - La resistente, lamentando la «palese erroneità del presupposto interpretativo», (e aggiungendo che l'interpretazione fornita dal ricorrente sarebbe «addirittura carente nella stessa considerazione del dato testuale»), ha eccepito l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. Si tratta, in realtà, di una eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione connessa a difettosa ricostruzione del quadro normativo.

In questi termini, l'eccezione è fondata. Anche in tal caso, infatti, la ricostruzione del quadro normativo fornita dal ricorrente non è completa.

Invero, il gravame si limita a richiamare l'art. 20-*quater*, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025, senza tuttavia prendere in considerazione la complessa disciplina procedimentale prevista dal legislatore regionale per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario comunale.

Nello specifico, l'art. 20-*quater*, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, introdotto dalla legge regionale impugnata, dispone che: «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

Come si vede, esso rinvia alla «procedura di cui al presente articolo». Di tale «procedura», tuttavia, non si fa cenno nel ricorso, foss'anche per affermarne l'inefficacia a garantire il rispetto dell'art. 99, comma 2, t.u. enti locali, evocato dal ricorrente come parametro interposto, e, in ultima analisi, ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa (finalità al cui perseguimento sono preordinati gli istituti della *prorogatio* e della conferma automatica).

Ebbene, per quanto riguarda il suddetto itinerario procedimentale, i commi da 3 a 6 dell'art. 20-*quater* della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 stabiliscono quanto segue: «3. Nel caso di elezioni generali comunali, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20-*bis*, comma 7, l'Agenzia, con la tempistica e le modalità dalla stessa stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, avvia l'iter per l'assegnazione dei segretari con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sedi di segreteria vacanti, risultanti dai convenzionamenti di cui all'articolo 20-*bis* e con l'invito agli iscritti all'Albo regionale dei segretari di comunicare, entro i successivi dieci giorni, la propria manifestazione di interesse per un massimo di tre sedi. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della manifestazione di interesse di cui al comma 3, l'Agenzia, sulla base delle individuazioni dei segretari effettuate da parte degli amministratori, provvede all'assegnazione dei segretari che deve avvenire, anche tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute, con priorità di scelta per gli enti convenzionati per l'ufficio di segretario con il minor numero complessivo di abitanti, e, successivamente, per gli altri enti locali non convenzionati con il minor numero di abitanti. 5. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico. 6. Tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui ai commi da 3 a 5».

In forza del rinvio effettuato dal sopra riportato comma 3, la disciplina procedimentale in questione è completata dall'art. 20-bis, comma 7, parimenti introdotto dall'impugnato art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, il quale così dispone: «7. Nel caso di elezioni comunali, ai fini dell'assegnazione dei segretari da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20-quater, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni, obbligatorie o facoltative, per l'ufficio di segretario, entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti e, nel caso di elezioni generali comunali, dalla data dell'ultima proclamazione».

Il termine finale della *prorogatio* del segretario uscente, che la norma impugnata fa coincidere con il «termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo», pertanto, è soltanto l'ultimo di una sequenza di termini procedurali rigorosamente scanditi dal legislatore regionale, di cui il ricorso non tiene conto.

Il ricorrente, invero, si limita a evocare quanto statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23 del 2019, che – sostiene – col-legherebbe l'istituto della *prorogatio* e della conferma automatica alla necessaria «garanzia della stessa continuità dell'azione amministrativa», senza tuttavia spiegare perché la norma impugnata (anche tenuto conto della complessa procedura sopra descritta) non garantirebbe la continuità di detta azione amministrativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto della ricordata giurisprudenza in tema di motivazione dei ricorsi in via principale, l'eccezione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste risulta fondata, sicché anche la questione promossa con il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

8.3 - Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'ulteriore eccezione di inammissibilità per genericità, carente ricostruzione del quadro normativo e, conseguentemente, difetto assoluto di motivazione, sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con riferimento al quarto motivo di ricorso, eccezione che per coerenza espositiva va esaminata prima di quella concernente il terzo motivo.

Anche tale eccezione è fondata.

Il ricorrente individua l'oggetto della censura in modo generico, limitandosi a richiamare una «ridislocazione» delle potestà sindacali senza indicare in che termini sarebbe violato l'art. 53 t.u. enti locali. Anche considerando il solo comma 2 della norma richiamata, tuttavia, emergono delle somiglianze e delle differenze tra la disciplina regionale impugnata e quella statale che non sono esaminate nel ricorso. Ne consegue che la doglianza risulta imprecisa e generica

L'inammissibilità della questione risulta ancor più evidente in relazione alla ricostruzione del quadro normativo rilevante, con particolare riferimento alle norme invocate a parametro. Infatti: i) non sono argomentate le ragioni che condurrebbero ad affermare la qualificazione dei contenuti normativi dell'art. 53 t.u. enti locali come «principi organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale», idonei a imporsi in termini vincolanti alla potestà legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella materia dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ai sensi dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale; ii) non è precisata la portata dell'art. 32, comma 4, t.u. enti locali né sono indicate le ragioni per le quali tale disposizione dovrebbe rendere l'invocato art. 53 del medesimo testo unico applicabile all'ordinamento locale valdostano e, in particolare, alle *Unités des Communes valdôtaines*; iii) non è precisata la portata del comma 145 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 né sono indicate le ragioni per le quali tale norma renderebbe applicabile nella Regione Valle d'Aosta l'art. 32, comma 4, t.u. enti locali.

Il ricorso soffre, dunque, di una ricostruzione lacunosa e incerta del quadro normativo, che, coinvolgendo direttamente l'individuazione del parametro interposto di legittimità costituzionale su cui il ricorrente ha costruito le proprie censure, rende queste ultime per ciò stesso inammissibili per difetto di motivazione.

9. - Quanto al terzo motivo di ricorso, la difesa regionale ne eccepisce l'inammissibilità, nella parte in cui prospetta la violazione dei principi di cui all'art. 35 t.u. pubblico impiego e all'art. 98 t.u. enti locali, quali norme interposte rispetto alla violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost., in quanto sarebbero inconferenti in relazione alla norma oggetto di censura.

L'eccezione non è fondata.

Invero, l'art. 35 t.u. pubblico impiego e l'art. 98 t.u. enti locali recano la disciplina del pubblico concorso, così attuando l'art. 97 Cost. Come tali, le disposizioni in parola sono espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e la parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, e che quindi costituiscono un limite anche alle competenze primarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Nel merito, la questione è fondata.

Lo statuto speciale assegna alla Regione resistente la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b), competenza capace di estendersi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 132 del 2006), alla disciplina del relativo personale.

Più nello specifico, le sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021 di questa Corte hanno ricondotto le norme delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (sul punto, anche sentenza n. 100 del 2023).

Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, tuttavia, stabilisce che tale competenza legislativa primaria va esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea), «sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 100 del 2023, che richiama la sentenza n. 95 del 2021).

Il ricordato limite statutario comporta, perciò, l'obbligo di rispettare i principi desumibili dall'art. 97 Cost., con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello dell'accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 95 del 2021).

Nel caso qui in discussione, il legislatore regionale, con l'art. 20-*sexies* della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dall'art. 16 della legge impugnata), disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che «[l]'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'articolo 20-*quater* della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».

L'analisi complessiva della disciplina di che trattasi restituisce una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) che non si conforma ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, né a quello dell'accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

L'art. 20-*sexies* della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dalla legge regionale n. 15 del 2025) viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente e puntualmente evocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale.

Deve infatti osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), «[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione» e il successivo comma 5 prevede che «[a]ll'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta)».

La norma in scrutinio, invero, prescinde dall'espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, dell'art. 97 Cost. La specifica procedura concorsuale di che trattasi, infatti, è lo strumento necessario a garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009).

Questa Corte ha già ritenuto insufficiente il semplice superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, quando essa – come appunto qui accade – non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).

Del resto, a fronte di altre previsioni regionali dirette a consentire l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e, quindi, l'esercizio delle relative funzioni, a soggetti diversi dai vincitori dell'apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale, questa Corte, con la sentenza n. 100 del 2023, ha ritenuto necessario indirizzare al legislatore regionale un apposito monito, sollecitandolo «a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati».

In particolare, in tale pronuncia si è affermato che «[d]a ultimo – non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 che consentono l'iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso – questa Corte non può esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia».

La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale - del Comune di Aosta - attraverso l'innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell'indispensabile equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività (sentenza n. 23 del 2019) che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale (sentenza n. 95 del 2021).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 l'art. 20-*sexies*.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-*sexies* nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale);

2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l'art. 20-*bis*, commi 3, 4 e 7, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera *b*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-*quater*, comma 2, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera *b*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l'art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera *b*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI,
Redattore Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA